

Oggetto: **Cessione dei crediti agricoli.**

## **1) Le operazioni di cartolarizzazione**

La cartolarizzazione dei crediti (*securitization*) consente alle aziende di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari cedendo gli attivi di cui sono titolari. Si tratta di un istituto notevolmente diffuso nel mondo anglosassone, cui si ricorre quando si posseggano attivi da cedere (ma soprattutto i crediti in sofferenza), già esistenti oppure futuri (*royalties*), caratterizzati da una "vita residua" sufficientemente lunga, approntando un piano di rimborso chiaro e definito.

Questi, in estrema sintesi, i termini principali della cartolarizzazione:

- a) vi è un "originator", che può essere qualsiasi soggetto titolare di un portafoglio crediti di genere pecuniario;
- b) il soggetto legittimato a curare l'incasso deve essere una banca o un intermediario finanziario: il cessionario non potrà quindi incaricare il cedente della riscossione del credito, né i debitori potranno pagare al cedente con effetto liberatorio nei confronti del cessionario;
- c) i crediti ceduti sono pecuniari e individuati "in blocco";
- d) il pagamento del prezzo della cessione avviene mediante il ricavo che deriva dal collocamento dei titoli emessi incorporanti i crediti ceduti; il pagamento dei titoli avviene, invece, mediante il ricavato che deriva dal pagamento effettuato dalla massa dei debitori ceduti;
- e) il ricavato del collocamento sul mercato dei titoli emessi sarà utilizzato per il pagamento del prezzo della cessione; mentre il rimborso ed il pagamento del capitale e degli interessi convenzionali incorporati nei titoli, verrà garantito dall'ammontare dei crediti ceduti.

La cartolarizzazione dei crediti ha consentito all'Istituto la raccolta di risorse finanziarie sui mercati mobiliari, principalmente con i crediti in sofferenza, nel rispetto di alcuni principi generali, tra i quali:

- la possibilità di cedere anche crediti futuri;
- una vita residua lunga;
- un piano di rimborso chiaro e definito, rassicurante per gli investitori;
- il pagamento del prezzo della cessione è avvenuto mediante il ricavo conseguente al collocamento dei titoli obbligazionari emessi, che hanno "incorporato" i crediti ceduti;
- il pagamento dei titoli è avvenuto finora alle scadenze "attese" dal mercato, anticipando quelle "legali", con gli incassi derivanti dal pagamento effettuato dai debitori ceduti.

Nell'applicare i principi della cartolarizzazione ai crediti INPS il legislatore ha, inoltre, ribadito e precisato altri punti chiave:

1. i crediti contributivi maturati - compresi interessi, sanzioni e somme aggiuntive - vantati da INPS sono ceduti a titolo oneroso e in massa a una società per azioni senza fine di lucro (società veicolo: SCCI);

2. l'INPS può richiedere anticipatamente la corresponsione del corrispettivo finale;
3. la predeterminazione dell'importo dovuto dall'acquirente a INPS come anticipazione del corrispettivo finale;
4. la definizione delle modalità di pagamento del corrispettivo finale;
5. la definizione dei criteri di ponderazione per la sostituzione, da parte di INPS, di crediti eventualmente inesistenti (morte del debitore e casi simili);
6. la definizione delle caratteristiche e l'ammontare dei titoli che l'acquirente avrebbe emesso per finanziare il pagamento a INPS.

La cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

L'originaria previsione legislativa prevedeva che dovessero essere ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli che fossero maturati fino alla data del 31 dicembre 2001.

Nella previsione dell'art. 13 era specificato che con appositi decreti interministeriali fossero determinate le tipologie dei crediti da cedere, il valore nominale complessivo degli stessi, il prezzo iniziale (a titolo definitivo), le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettere o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il termine originariamente previsto nell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la cessione dei crediti (31 dicembre 2001), è stato una prima volta differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138; e successivamente con l'art. 3 della legge n. 248 del 2.12.2005 fino al 31.12.2008.

## **2) La cartolarizzazione dei crediti agricoli**

Limitando la nostra attenzione ai soli crediti agricoli, rileviamo che nella prima cessione i crediti ceduti, maturati fino all'anno 1999, erano pari a circa 7.000 miliardi di lire (al lordo di sanzioni e interessi). Con la seconda operazione di cartolarizzazione, conclusa contrattualmente il 31 maggio 2001 e relativa ai crediti accertati nel corso dell'anno 2000, furono ceduti complessivamente circa 575 milioni di euro.

Seguì una terza operazione, avente ad oggetto i crediti accertati alla data del 31 dicembre 2001, che si concluse contrattualmente il 18 luglio 2002, con la cessione di oltre 678 milioni di euro.

Con la quarta operazione, conclusa il 18 luglio 2003, sono stati ceduti i crediti maturati entro il 31 dicembre 2003, per un importo pari a circa 1 miliardo e 254 milioni di euro.

Con un decreto interministeriale del 31 agosto 2004 è stata disposta una quinta operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi con la quale sono stati ceduti i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004. I crediti agricoli ceduti

con elenchi definitivi, anche questa volta senza alcuna distinzione tra aziende e lavoratori autonomi, furono pari a quasi 811 milioni di euro.

Una sesta – e per ora ultima - operazione di cessione venne avviata con Decreto Ministeriale del 16.9.2005 e conclusa contrattualmente il 2.12.2005.

In questa occasione tuttavia i crediti contributivi del settore agricolo non sono stati oggetto di cessione, sia per quanto attiene i lavoratori autonomi agricoli (CD – CM – IAP) sia per le aziende agricole che assumono manodopera a tempo determinato (OTD) e/o a tempo indeterminato (OTI).

### **3) Le proposta di cessione dei crediti agricoli**

Sin dal novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione è stato informato sull'interesse dimostrato da un *pool* di banche (Unicredit SpA e Deutsche Bank AG) all'acquisto dei crediti che erano stati ceduti dall'Istituto con le operazioni di cartolarizzazione effettuate tra il 1999 e il 2004.

I crediti, ceduti alla società veicolo (SCCI), maturati nei confronti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché di aziende agricole, a novembre 2006 erano pari a € 5.929.534.000, secondo quanto risulta nel "Rapporto agli Investitori", incluse penalità e interessi.

L'interesse delle banche si è concretizzato nella proposta di sottoscrizione di un contratto di cessione dei "*crediti ristrutturati*", cioè di quei crediti agricoli per i quali i debitori avessero aderito ad un piano di "ristrutturazione". È stato poi sottoscritto un "*contratto di opzione*" con il quale la SCCI concede alle Banche, per un periodo di 15 anni dal momento in cui il contratto di cessione prende efficacia, il diritto di acquistare - anche singolarmente - ciascun credito non ristrutturato, assumendone la titolarità e procedendo alla riscossione di tutti i crediti così acquistati tramite l'intervento di una banca specializzata.

Per "ristrutturazione" si intende la definizione di un accordo con ciascun debitore ceduto, che si impegna ad estinguere il debito, scegliendo tra queste due opzioni:

- il pagamento in un'unica soluzione, con il versamento di una somma compresa tra il 22 e il 30 per cento del debito dell'intero importo dovuto;
- il pagamento dilazionato in 40 rate trimestrali costanti (quindi per dieci anni), con il versamento di una somma compresa tra il 29 e il 39,8 per cento dell'intero importo dovuto.

Per entrambe le ipotesi la "forchetta" della percentuale del versamento è legata alla quantità del portafoglio debiti ristrutturato.

Il corrispettivo da erogare a SCCI è in funzione dei livelli di adesione dei debitori ai piani di ristrutturazione: si va da un minimo di 583,40 milioni di euro - per un ammontare di crediti ristrutturati compresi in un *range* tra 2.001 e 2.050 milioni di euro - per arrivare ad un massimo di 900,48 per il totale dei crediti.

A questa somma si deve aggiungere una quota percentuale per i crediti non ristrutturati per i quali le banche possono attivare un'opzione di acquisto. Per questi crediti è previsto un interesse economico per l'Istituto che va dal 10 per cento (fino a 3 milioni e 210 mila euro di crediti non ristrutturati) con una

crescita progressiva che arriva fino al 30,50 per cento (fino a 3 milioni e 910.000 euro).

La stipula del contratto definitivo da parte delle Banche e di SCCI è stata sottoposta a tre clausole sospensive:

1. conferma del merito già assegnato da parte delle Agenzie di *rating* (stima, valutazione) ai titoli in circolazione emessi da SCCI;
2. parere di un esperto valutatore designato da SCCI (nel caso di specie KPMG) sull'entità dei flussi finanziari ragionevolmente attesi;
3. sottoscrizione da parte di INPS di alcune modifiche ai termini e condizioni dell'“*Accordo fra i creditor*”.

Quanto al primo punto, fin da dicembre scorso, le stesse società di *rating* che avevano emesso una valutazione complessiva del portafoglio dei crediti INPS con il valore massimo assegnabile - e cioè la tripla A - hanno affermato che la cessione non avrebbe influenzato la valutazione dei titoli emessi da SCCI.

Quindi il valutatore KPMG ha precisato con una *fairness opinion* (parere imparziale) che il valore economico del Portafoglio dei crediti può essere stimato tra i 730 milioni di Euro e gli 800 milioni di euro circa.

Queste ed altre valutazioni sulle conseguenze giuridiche e previdenziali dell'intera operazione, che saranno di seguito illustrate, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto a soddisfare la terza clausola sospensiva e dare quindi avvio ad un'operazione straordinariamente complessa per l'elevato numero di attori coinvolti (INPS, banche, SCCI, associazioni di categoria, soggetti debitori in un numero stimato non inferiore a mezzo milione di “codici fiscali”).

#### 4) **Riferimenti organizzativi**

##### a) **Direzione Generale**

Presso la Direzione Generale dell'Istituto sarà istituita una “**Situation room**” i cui componenti verranno individuati tra i soggetti che hanno aderito all'operazione: INPS, Banche, ed Associazioni di categoria.

Con modalità di funzionamento “continuo”, secondo le necessità, l'unità di crisi sarà preposta a svolgere funzioni di:

- coordinamento e monitoraggio dell'operazione anche in ordine ai rientri;
- acquisizione dei dati di carattere regionale sull'andamento delle attività a livello periferico;
- relazione e collegamento con i vertici decisionali di riferimento dei rispettivi “enti” coinvolti nel programma.

L'Unità di crisi si avvarrà anche del supporto di funzionari delle rispettive strutture centrali (e - laddove necessario - periferiche) interessate, esperti nell'area recupero crediti e contabile per valutare, di concreto con le sedi regionali, interventi risolutivi.

In tale contesto potranno essere previsti “accessi” diretti (di sostegno) presso le sedi che presentano maggiori criticità.

## b) Direzione Regionale

Le Direzioni Regionali, come di consueto, coordineranno l'intera operazione sul territorio di pertinenza, garantendo la corretta attuazione delle direttive e delle linee di intervento stabilite a livello centrale.

Presso ogni struttura regionale sarà costituito un "**punto di presidio e coordinamento**" composto da un numero variabile di funzionari anche individuale, all'interno del team aziende e coordinato dal responsabile.

Ove richieda la presenza di più funzionari, esperti dell'area recupero crediti (in agricoltura), e dell'area contabile, ci si potrà avvalere delle competenze esistenti nelle strutture periferiche.

Al Presidio spetta altresì il compito di:

- pianificare, coordinare e monitorare l'operazione, garantendo servizi e risposte omogenee sul territorio.
- creare il raccordo operativo con le strutture centrali.

Al Presidio dovrà essere garantito il supporto dell'avvocatura regionale.

Al fine di assicurare il raccordo necessario al pieno raggiungimento degli obiettivi connessi alla complessa operazione di ristrutturazione dei crediti, e' particolarmente importante promuovere iniziative di partnership con i soggetti che, a pieno titolo, sono coinvolti nella operazione: Banche ed associazioni di categoria.

## c) Direzioni subregionali

Parte essenziale delle attività oggetto del programma di ristrutturazione si svolgerà a livello subregionale.

Pertanto, presso dette strutture, sarà costituito un "**punto di presidio**" nell'ambito dell'UdP Previdenza Agricola, o, in mancanza dell'UDP Aziende, con le professionalità competenti dell'area oltre ad esperti dell'area contabile e degli uffici legali ed avrà una composizione dimensionata alle necessità, potendo anche essere individuale.

Il coordinamento verrà affidato al responsabile della relativa unità di processo e sarà in collegamento con il "presidio" regionale per le attività di monitoraggio e per eventuali problematiche.

Per agevolare il contatto con l'utenza interessata, potranno essere individuati "**punti di contatto**" nelle aree di front-office, ove gli stessi operatori del presidio dovranno:

- garantire una prima accoglienza, dare le informazioni di carattere generale e concordare appuntamenti secondo le richieste;
- curare la gestione dei rapporti con gli altri operatori del Presidio che, in back office, devono verificare ed istruire le richieste particolarmente complesse.

Per ottimizzare il servizio le sedi dovranno garantire tempi di risposta all'utenza solleciti.

Pertanto dovranno essere definite in tempo reale tutte le richieste, ad eccezione di quelle di maggiore complessità, per le quali si rende necessaria una approfondita istruttoria che, comunque deve concludersi entro dieci giorni.

Anche presso le sedi subregionali dovranno essere promosse iniziative di partnership con i soggetti sono coinvolti nella operazione: Banche ed associazioni di categoria.

## **5) I soggetti e i crediti interessati al piano di ristrutturazione**

- I soggetti interessati al piano di ristrutturazione sono i seguenti:
  - aziende agricole assuntrici di manodopera con contribuzione relativa a OTI e OTD e PC/CF, esclusa la contribuzione riscossa con il sistema DM;
  - lavoratori autonomi (CC.DD., CC.MM. e IAP).
- I crediti per i quali è possibile attivare l'opzione della ristrutturazione sono tutti i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2004.
- La tipologia di crediti che rientrano nella complessa operazione di ristrutturazione sono:
  - i crediti oggetto delle varie cessioni alla SCCI e quindi presenti negli elenchi definitivi di cessione e iscritti a ruolo;
  - i crediti oggetto di cessione alla SCCI ma non iscritti a ruolo per motivazioni varie

Le tipologie dei crediti che invece restano esclusi sono:

- crediti oggetto di sospensione per calamità;
  - crediti la cui riscossione avviene con il sistema DM;
  - crediti provenienti da verbali ispettivi o da accertamenti d'ufficio notificati dopo il 1° gennaio 2005.
- Per tutti i crediti ristrutturati si segnala che le sanzioni civili verranno ricalcolate alla data del 30 maggio 2007.
  - Circa i crediti da inserire nel piano di ristrutturazione si segnala che gli stessi possono riguardare separatamente le due diverse gestioni, cioè crediti dovuti in qualità di datore di lavoro oppure di lavoratore autonomo.
  - I crediti iscritti a ruolo per i quali verrà definita la ristrutturazione verrà effettuato lo sgravio (al quale verrà attribuita apposita codifica).
  - In caso di situazioni creditorie relative ad azioni cautelari ed esecutive in atto, una volta conclusa la ristrutturazione del debito, si dovrà provvedere a *dare la liberatoria al concessionario sulla cancellazione delle ipoteche o dei fermi auto*. Le spese saranno a carico del contribuente.
  - I crediti con dilazione in corso potranno essere ristrutturati relativamente alle rate residue.
  - Qualora la ristrutturazione interessasse anche i crediti per i quali pende contenzioso giudiziario, gli uffici legali dovranno essere edotti sulla cessazione della materia del contendere.

- Per tutti gli aspetti prettamente operativi e per tutti i provvedimenti che dovranno essere adottati a seguito della ristrutturazione verranno impartite tempestive disposizioni.
- In caso di situazioni contributive complesse e controverse le strutture di supporto, periferiche e centrali si attiveranno affinché tali situazioni trovino attenta valutazione e adeguate soluzioni.

L'Istituto ha fornito alle Banche, acquirenti il portafoglio residuo dei crediti agricoli, un supporto informatico contenente le informazioni analitiche relative ai crediti oggetto di ristrutturazione. In particolare:

- crediti residui dalla prima alla quinta operazione di cessione e cartolarizzazione (maturati fino alla data del 31.12.2004), comprensivi di sanzioni civili con data finale di calcolo 30 maggio 2007. Il calcolo è stato effettuato ai sensi della legge 662/96 per i crediti sorti fino alla data del 30.9.2000, e ai sensi della legge n. 388/2000 per i crediti sorti dal 1.10.2000
- crediti oggetto di domanda/e di condono solo in sorte capitale
- crediti oggetto di domanda di dilazione solo in sorte capitale
- crediti su cui è pervenuta la notizia di pagamento inseriti in ruoli non quadrati, solo in sorte capitale.

Tutte le richieste di ristrutturazione saranno presentate alle Banche tramite Associazioni di categoria.

Affinché l'Associazione di categoria scelta possa accedere all'archivio per la ristrutturazione della posizione creditoria del singolo contribuente è necessario uno specifico codice di accesso (C.A.R. - codice accesso ristrutturazione) che verrà rilasciato dalle sedi, su richiesta (modelli in allegato), al contribuente o a un suo delegato. Tale codice è unico per ciascuna gestione, azienda o ditta autonoma, riferita allo stesso contribuente.

## **6) Sistemazione dell'estratto conto contributivo.**

Le Sedi devono innanzitutto procedere alla verifica ed all'eventuale sistemazione dell'estratto conto prioritariamente per quei soggetti i cui debiti presentano delle discordanze tra l'importo comunicato dall'Istituto alle Banche e quanto invece risultante dagli atti in possesso degli stessi debitori.

E' di tutta evidenza che, in attesa che tali discordanze siano rappresentate, le sedi devono iniziare ad effettuare le lavorazioni connesse alla sistemazione dell'estratto conto contributivo, anche tramite l'ausilio delle liste dei crediti, condoni, avvisi bonari disponibili in *"INTRANET - Soggetto contribuente - Servizi per l'agricoltura - opzione Gestione stampe"*.

I carichi contributivi forniti alle succitate banche ed oggetto di verifica sono quelli ceduti alla data del 31 dicembre 2004.

Le modifiche dei carichi contributivi possono essere determinate da:

1. sgravi contributivi;
2. esoneri previsti da calamità;
3. versamenti;
4. storni;
5. condoni;
6. rateizzazione in fase amministrativa.

### 1. **Sgravi contributivi.**

Per "sgravio contributivo", si intende la "diminuzione del carico originariamente richiesto". E' di tutta evidenza che presuppone l'esistenza di un carico in estratto conto e che il suo importo non sia superiore all'importo del carico stesso.

Il movimento di "sgravio" è determinato :

- annullamenti di carichi disposti da sentenze (ad esempio Sentenza 370/1985 - cfr. circolare 3/2000);
- rideterminazione del numero di giornate, retribuzioni, zona tariffaria, tipo ditta, contributi di solidarietà, etc. (cfr. circolare 3/2000) Per agevolare l'operato delle sedi nella rideterminazione dei carichi contributivi è disponibile la procedura (*INTRANET- Soggetto contribuente*) per il ricalcolo dei contributi;
- annullamento di carichi ove si accerti l'intervenuta prescrizione (cfr. circolare 262/2005, messaggio dell'Avvocatura Centrale 000010/2003);
- annullamento debiti sospesi sorti per movimentazione gestionali dell'ex SCAU le disposizioni sono contenute nel messaggio 041573/2005.

### 2. **Esoneri previsti da calamità.**

Gli esoneri per calamità riguardano i sottoindicati eventi:

- siccità legge 286/89 (anni di competenza 1989 e 1990 anche se posti in riscossione tardiva);
- siccità legge 31/91 (anni di competenza 1990 e 1991 anche se posti in riscossione tardiva);
- calamità naturali disciplinate dalla legge 185/1992;
- calamità naturali disciplinate dal D.lgs. 102/2004.

Le disposizioni amministrative relative alle siccità degli anni 1989/1990 e 1990/1991 sono state fornite dall'ex SCAU.

Per le disposizioni amministrative relative agli esoneri previsti per le calamità disciplinate dalla legge 185/192 si conferma il contenuto delle circolari 4/1999, 46/2004 e dei messaggi 000059/2002 e 019101/2004 mentre per le calamità disciplinate dal dettato innovativo del D.lgs. 102/2004 il riferimento è quello contenuto nella circolare 35/2006.

Le relative procedure gestionali sono state rilasciate con circolare 96/2000.

### 3. **Versamenti**

Per i versamenti "anomali" non abbinati bisogna fare una differenziazione tra quelli effettuati sui conti dell'ex SCAU (cioè contabilizzati dall'ente disciolto) e quelli effettuati sui conti INPS e dal 1998 tramite modelli F24.

Per i versamenti di cui al primo caso, valutato che non siano già attribuiti in estratto conto, si deve procedere con le istruzioni fornite 9705/1999 per i

versamenti ordinari e con circolare 151/2002 per i versamenti da condono ex lege 63/1993.

Per i versamenti del secondo caso le sedi provvederanno:

- alla sistemazione dei BCFC relativi ai conti di ordinario incasso;
- alla corretta imputazione degli importi attualmente contabilizzati al conto GPA 52099 e alla sistemazione dei versamenti anomali ancora presenti negli SC7/24 dei relativi conti di gestione (recupero crediti – condoni – dilazioni). (cfr. MESSAGGIO 0027823 del 18/10/2006 – dalla procedura AS400 – gestione rientro contabile - è possibile visualizzare il manuale operativo tramite il tasto funzionale F1).

#### **4. Storni.**

L'operazione contabile dello "storno" con cui l'eccedenza di un versamento sul carico contributivo, viene spostata su un altro carico a debito è stata disciplinata dalla circolare 3/2000, per i crediti sorti negli estratti conto contabilizzati dall'ex SCAU e con messaggio 000311/2001 per i crediti dello estratto conto ex SCAU e i debiti dell'estratto conto gestito dall'INPS e viceversa.

Prima di effettuare le compensazione dei crediti sorti a decorrere dal 2002 bisognerà accertare che lo stesso non emerga da eccedenze da attribuire ai contributivi associativi, tale circostanza è residuale poiché con messaggio 039677 è stata rilasciata la funzionalità alle Sedi di gestione di tali F24.

#### **5. Condoni**

Le sedi devono procedere alla definizione dei condoni in estratto conto.

In particolare, oltre ai condoni con versamenti in unica soluzione, devono essere definiti quelli con versamenti rateali conclusi o sospesi (cfr. messaggio 004491 del 08/02/2005). A tal proposito si fa presente che le rate versate nei termini sono considerate valide, ai fini dell'accredito, con la normativa prevista dal condono di riferimento. Sul debito residuo saranno applicate le sanzioni civili ordinarie. Le somme definite in estratto conto andranno a coprire i contributi dovuti per gli anni solari più vecchi inseriti dal contribuente nel prospetto di domanda. Non daranno luogo ad alcun accredito gli importi inferiori al dovuto su base annua (contributo annuale e non frazionabile).

Per tutti i condoni per i quali i versamenti venivano effettuati tramite bollettini di c/c postale 8045, deve esserne verificata la presenza nella procedura degli INCLASSIFICATI residente in ambiente INFOINPS e procedere al relativo abbinamento come da MSGG. n. 000208 del 16/02/2000 e n. 000722 del 07/07/2000.

#### **6. Rateizzazioni in fase amministrativa**

Le domande di rateizzazione in fase amministrativa concluse o con rate sospese devono essere definite in estratto conto.

#### **7. Avvisi bonari**

Le sedi continueranno ad emettere gli avvisi bonari per i crediti riferiti a periodi successivi all'anno 2004, con la tempificazione prevista dal messaggio 28519

del 26/10/2006 e messaggio 31849 del 1/12/2006, in attesa dell'attivazione della procedura di invio centralizzato.

Qualora negli avvisi bonari inviati nel periodo più recente fossero presenti crediti relativi al 2004 e precedenti, si ricorda che gli stessi crediti **possono essere oggetto di ristrutturazione**.

## 8. Accredito dei contributi

L'accredito dei contributi, in seguito all'operazione di ristrutturazione, sarà effettuata dall'Istituto ai sensi della normativa vigente. In particolare:

- Ai dipendenti delle aziende agricole debentrici, per i quali vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, viene riconosciuto, a prescindere dagli effettivi contributi versati, l'intera prestazione previdenziale corrispondente (art. 2116 c.c.)
- Per i lavoratori autonomi, per i quali il contributo è unico e non frazionabile, non è possibile l'accredito dei contributi se non si è provveduto a versare l'intera contribuzione dovuta per ciascun periodo di iscrizione (anno solare).

---

## "SITUATION ROOM"

Presso la Direzione Generale dell'Istituto sarà istituita una "**Situation room**" i cui componenti verranno individuati, tra i soggetti che hanno aderito all'operazione: INPS, Banche, ed Associazioni di categoria.

### 1) Composizione:

#### a) primo livello (operativo)

La struttura operativa sarà impegnata giornalmente dalle ore 8.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì e per il periodo dal 30 maggio al 27 settembre 2007, presso i locali appositamente individuati.

Per la composizione e' prevista la presenza di operatori fissi indicati dalle parti e preventivamente individuati.

#### b) secondo livello ( gestionale, di controllo e decisionale)

**INPS** due rappresentanti per le seguenti direzioni centrali:

Direzione centrale Entrate contributive,  
Presidio Unificato Agricoltura,  
Presidio Recupero Crediti,  
Direzione centrale Organizzazione,

Direzione centrale Sistemi Informativi.

**Banche** un rappresentante per ogni Istituto;

**Associazioni di categoria** un rappresentante per ogni Associazione.

## 2) Compiti

Il primo livello operativo servirà per fornire ad associazioni, notai ed operatori INPS i chiarimenti sulle varie fasi previste da processo di adesione.

Al secondo livello spetta:

- il coordinamento ed il monitoraggio dell'operazione anche in ordine ai rientri;
- l'acquisizione dei dati di carattere regionale sull'andamento delle attività a livello periferico;
- la relazione ed il collegamento con i vertici decisionali di riferimento dei rispettivi "enti" coinvolti nel programma.
- La gestione di eventuali criticità.

## 3) Modalità

Il primo livello sarà giornalmente operativo – come sopra riferito - dalle ore 8.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì e per il periodo dal 30 maggio al 27 settembre 2007.

Il secondo livello, invece, quello gestionale, di controllo e decisionale, della "situation room" si riunirà con cadenza settimanale e/o quindicinale, a partire dall'avvio della operazione e fino al suo completamento.

Le parti potranno stabilire, laddove fosse necessario, riunioni con cadenza più breve o più prolungata.

Le convocazioni saranno effettuate con il metodo dell'autoconvocazione nel corso delle riunioni.

## 4) Logistica

La "situation room" avrà a disposizione appositi locali presso la Direzione Generale dell'istituto, che saranno allestiti per essere pronti alla partenza dell'attività.

I locali verranno adibiti esclusivamente alle esigenze della "situation room" per tutta la durata della operazione e per le attività del primo e del secondo livello.

In particolare per la funzionalità del primo livello verranno individuate ed attrezzate adeguate sale che prevedono il collegamento ad Internet e linee telefoniche.

**A tal proposito e' stata attivata una apposita linea telefonica dedicata che risponde al numero 06-59056666 che funziona come Help Desk.**

E' vietato l'accesso in detti locali a personale estraneo o personale che, comunque, non consente la identificazione. A tal fine a tutti i componenti la S.R. verrà appositamente fornito un apposito pass.

## **5) Istituzione di una casella di posta dedicata**

Per supportare le sedi nella loro attività e' stata attivata una casella di posta elettronica dedicata, contraddistinta dall'indirizzo e-mail [ristrutturagri@inps.it](mailto:ristrutturagri@inps.it) destinata al cliente interno per la segnalazione di problematiche ed aspetti particolari.

Il Direttore generale  
Crecco